



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. DI PUMPO MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. presso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. DI PUMPO MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. presso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. DI PUMPO MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. presso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO

ATTORE/I

contro

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. VIA N. FOGGIA presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Elio Di Molfetta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/11/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che non pare possibile concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo quanto alla parte asseritamente dovuta a titolo di interessi stante la probabile sussistenza, almeno ad un esame meramente sommario degli atti di causa e fermo rimanendo la necessità di un più ponderato esame della questione in sede di esame del merito della causa, di una causa di nullità delle clausole contrattuali concernenti l'affidamento in conto corrente ed il conto corrente medesimo che disciplinano la capitalizzazione trimestrale degli interessi , osservato a tal fine che la banca ha dedotto la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata, perché consentita dalla delibera CICR del 9.02.2000. Come noto l'art. 2 della citata delibera dispone che "nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto

corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Inoltre, l'art. 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione. Nel quadro della predetta disciplina viene in rilievo anzitutto il criterio della cosiddetta reciprocità, secondo cui, benchè sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità, la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire "secondo le medesime modalità". Le norme che si chiosano sollecitano, dunque, le seguenti argomentazioni. In primo luogo, la nozione di reciprocità, riferita all'espressione "Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità", consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l'anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori. A potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della garanzia della trasparenza bancaria relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una difficilmente tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente più forte in danno della controparte più debole. Ne consegue che non è configurabile un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae, fino ad annullarsi, quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente. Nel caso di specie, non pare, sempre ad un esame sommario degli atti, che le clausole contrattuali di conto corrente e di affidamento che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista rispettino la suddetta condizione di reciprocità. Infatti, il tasso sulla linea di credito concessa in "affidamento", pattuito al 14,00% nominale annuo, accresce al 14,752% effettivo annuo a seguito della capitalizzazione trimestrale (v. documento di sintesi contratto di affidamento pag 1 doc. n.4 parte opposta). Anche il tasso debitore pattuito per il conto corrente è pari al 14,00% nominale annuo elevato al 14,75230% effettivo annuo. Invece il tasso sul conto corrente in attivo, pari allo 0,10000% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale poiché è appunto praticamente uguale al tasso effettivo annuo (pari allo 0,10003%) a seguito della capitalizzazione trimestrale (cfr. documento di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente, pag.1, doc. n.3 nel fascicolo della parte opposta). Pare, quindi, che la capitalizzazione, non apporti alcun incremento nel caso del cliente diversamente da quanto previsto a favore della banca. Può probabilmente ritenersi, pertanto, che la clausola in esame, prima facie inosservante della disciplina prevista dalla delibera 9.02.2000 CICR, sia nulla per inosservanza del principio di reciprocità. Premesso, infatti, che sussiste il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità della

clausola che prevede l'anatocismo in violazione delle norme di legge, e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004), risulta probabilmente sussistente una ipotesi di nullità della clausola in discussione, dovendosi escludere perciò in tal caso il diritto della banca di richiedere gli interessi anatocistici,

considerato che al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c. non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ossia per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto che spetta al giudice soltanto in fase di decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.6901 del 21/05/2001, Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 07/07/1976),

considerato che tale orientamento, contrario all'ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella modifica dell'art. 648 c.p.c. ad opera dell'art. 9 del d. lgs. n. 231 del 2002 che l'ha introdotta limitatamente alla specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell'importo ingiunto, rilevata, in altri e più chiari termini, l'inammissibilità del provvedimento parziale al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 648 c.p.c.,

RIGETTA
l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
ASSEGNA

alle parti i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 a decorrere dal 28.11.2014 e rinvia la causa per la verifica alla udienza del 29.05.2015

Si comunichi.

FOGGIA, 5 novembre 2014

Il Giudice
dott. Elio Di Molfetta